



IN QUESTO NUMERO

- INPS: Novità in materia di Lavoro Accessorio - Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 - Circolare n. 149 del 12 agosto 2015.
- Agenzia delle Entrate: Compensazione Tari Irpef.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 1° settembre 2015 sulla Certificazione per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane nell'anno 2015.
- Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/7/2015 n. 3571: La prestazione concernente l'installazione e la gestione dei distributori automatici è propriamente qualificabile come concessione di servizi.
- Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione: Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata - Circolare n. 3/2015.

INPS: Novità in materia di Lavoro Accessorio - Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 - Circolare n. 149 del 12 agosto 2015.

L'art 48, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ha introdotto numerose novità tra cui l'innalzamento del limite economico del compenso percepito dal prestatore, da € 5000,00 a € 7000,00 e la possibilità di acquisto dei voucher per i committenti imprenditori o liberi professionisti, esclusivamente, con modalità telematiche attraverso:

La procedura telematica INPS;

Tabaccai aderenti alla Convezione INPS-FIT;

Servizio Internet Banking Intesa Sanpaolo;

Banche abilitate.

In relazione all'innalzamento del limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente), il decreto stabilisce che "per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati".

Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.

Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015 è stato comunicato il valore, in riferimento all'anno 2015, "annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente". Tale valore, per l'anno in corso è pari a 2.020 euro (lordo 2.693).

L'art 49, comma 3, prevede, inoltre, l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

Questi ed altri chiarimenti sono contenuti nella circolare INPS del 12 agosto 2015, reperibile su:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20149%20del%2012-08-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1>

**Agenzia delle Entrate:
Compensazione Tari Irpef.**

L'organo di informazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblica una risposta ad un quesito in merito alla possibilità per il cittadino di pagare la Tari al Comune portando in compensazione un credito Irpef.

Secondo l'Agenzia, la Tari (tariffa rifiuti) può essere pagata attraverso i modelli predisposti e recapitati a domicilio per il versamento (ad esempio, bollettino di c/c postale) o tramite altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, come la domiciliazione bancaria, nonché mediante modello F24 (articolo 1, comma 688, legge 147/2013).

In tale ultima ipotesi, è possibile utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi, tenendo presente che, a partire dal 1° ottobre 2014, nei casi in cui, per effetto della compensazione

eseguita, il saldo finale sia uguale a zero, il pagamento va effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ministero dell'Interno: Comunicato del 1° settembre 2015 sulla Certificazione per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane nell'anno 2015.

In aggiornamento al precedente comunicato del 26 marzo 2015, il Ministero dell'Interno, rende noto che il decreto del 25 marzo 2015, approvativo del certificato per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane nell'anno 2015 è stato abrogato e sostituito dal decreto interministeriale del 28 luglio 2015 (G.U. serie generale n. 180 del 5 agosto 2015).

Tale abrogazione e sostituzione non comporta alcuna variazione su quanto già riportato nel citato decreto del 25 marzo 2015 e sulla circolare F.L. 9/2015 del 25 marzo 2015.

Come già indicato nel comunicato del 26 marzo 2015, sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 9/2015 del 25

marzo 2015 con cui si forniscono istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione dei dati richiesti nella certificazione, che potrà essere trasmesso dagli enti attraverso apposito sistema telematico che sarà attivo dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016 sul medesimo sito alla pagina web:

http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html

Ulteriori informazioni su:

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com010915.html>

Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/7/2015 n. 3571: La prestazione concernente l'installazione e la gestione dei distributori automatici è propriamente qualificabile come concessione di servizi.

La prestazione concernente l'installazione e la gestione dei distributori automatici è propriamente qualificabile come concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto di servizi in quanto il corrispettivo della fornitura "consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo", ex art. 3, comma 12, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18CE).

L'art. 30 (Concessione di servizi) del medesimo Codice sottrae dette concessioni alle disposizioni riferite ai contratti pubblici, ma le assoggetta comunque - in armonia con quanto disposto nell'art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi) - al rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità", con residuale obbligo, pertanto, di procedure selettive che, anche attraverso una gara informale, assicurino il rispetto dei principi stessi.

Con la concessione di servizi una pubblica amministrazione trasferisce ad altro soggetto la gestione di un servizio, che la medesima potrebbe direttamente (ma non può o non intende) svolgere nei confronti di utenti terzi.

Il concessionario - a differenza di quanto avviene nell'appalto di servizi (nell'ambito del quale l'Amministrazione riceve dal contraente una prestazione ad essa destinata, in cambio di un corrispettivo) - ottiene il proprio compenso non già dall'Amministrazione ma dall'esterno, ovvero dal pubblico che fruisce del servizio stesso, svolto dall'impresa con assetto organizzativo autonomo e con strumenti privatistici, come è usuale per i servizi alimentari, come quello in esame. Sul piano

economico, il rapporto complessivo è dunque trilaterale, poiché coinvolge l'Amministrazione concedente (che resta titolare della funzione trasferita), il concessionario e il pubblico.

Il concessionario utilizza quanto ottiene in concessione (nel caso specie: il servizio con l'utilizzo di spazi interni alla sede dell'ente pubblico) a fini legittimi di lucro, assumendo - come richiede il diritto europeo - il rischio economico connesso alla gestione del servizio, svolto con mezzi propri; per godere delle risorse materiali appartenenti all'Amministrazione, il medesimo normalmente corrisponde un canone e non riceve dall'Amministrazione alcun corrispettivo. In conformità all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, infatti, "la controprestazione dell'Amministrazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto dato al concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente verso il pubblico il servizio".

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione:

Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata - Circolare n. 3/2015.

Con la circolare ministeriale n. 3 del 2 settembre 2015, il Ministero fornisce chiarimenti sulla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico ed educativo delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata dei suddetti rapporti, e l'esigenza di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dell'articolo 1, commi 131 e 132, della legge n. 107 del 2015.

Il decreto legislativo n. 81 del 2015, recante il testo organico delle tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo indeterminato, ha modificato e abrogato la previgente disciplina in materia di contratti a tempo determinato contenuta nel decreto legislativo n. 368 del 2001, prevedendo che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

L'art. 29, comma 2, lett. c), del decreto legislativo, peraltro, conferma l'ipotesi di esclusione relativa ai "contratti a tempo determinato stipulati con il

personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze".

Il fine della norma continua a essere quello di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in presenza delle menzionate esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso servizio.

A norma dello stesso articolo 29, resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che definisce i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile secondo i rispettivi ordinamenti e sulla base dei pertinenti contratti di categoria.

Una disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nella legge n. 107 del 2015, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni in materia. L'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015 stabilisce infatti che, a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi. In relazione a questa disposizione, va rilevato quanto

segue.

La disposizione è inserita in una legge che prevede un piano straordinario di assunzioni, con l'ampliamento dell'organico delle istituzioni scolastiche statali, volto tra l'altro a consentire un ricorso molto più limitato ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore. Essa fa riferimento al solo personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Quest'ultima circostanza pone il problema dell'applicabilità dell'articolo 1, comma 131, della legge 107 al personale delle istituzioni scolastiche comunali. Al quesito appena enunciato sembra doversi dare una risposta negativa, sia per il tenore letterale della disposizione (se il legislatore avesse voluto estenderla al personale diverso da quello statale, non avrebbe inserito la parola "statali", che non può avere altro scopo che quello di delimitarne l'ambito di applicazione) sia per il profilo teleologico (la disposizione è strettamente connessa al menzionato piano straordinario di assunzioni, che riguarda solo il personale statale e può giustificare una disciplina transitoria per il tempo necessario al suo completamento). Ciò è dimostrato anche dal successivo comma 132, relativo allo stanziamento di risorse per il pagamento di eventuali condanne, che è a sua volta strumentale al definitivo superamento dei problemi del

precariato scolastico e che - come si rileverà in seguito - riguarda solo la finanza statale.

Da quanto precede può dedursi che al personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche comunali è applicabile l'esclusione dalla disciplina generale del lavoro a tempo determinato, posta dal decreto legislativo n. 81 del 2015, mentre non è direttamente applicabile la disciplina speciale della legge n. 107 del 2015.

Ciò, peraltro, non vuol dire che non vi siano limiti alla durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato di questo personale. È evidente infatti che le esigenze di tutela del lavoratore, sottostanti alla disciplina europea e a quella nazionale del lavoro a tempo determinato, si pongono anche per esso. E si deve escludere che il legislatore abbia voluto lasciare privi di tutela, in relazione alla durata del contratto, i dipendenti delle scuole comunali. L'inapplicabilità della disciplina legislativa, quindi, impone comunque di individuare nell'ordinamento i limiti ai suddetti rapporti di lavoro. Questi limiti sono rinvenibili nel diritto nazionale e in quello europeo, comunque prevalente su quello nazionale.

Innanzitutto, occorre ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2015, nell'escludere l'applicabilità della disciplina in esso contenuta dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fa salve le previsioni

dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che definiscono i limiti entro i quali simili rapporti di lavoro possono essere costituiti dalle pubbliche amministrazioni.

In secondo luogo, occorre tenere conto di quanto stabilito, con particolare riferimento al settore scolastico, dalla sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-22/13, da C-61/ a C-63/13 e C-418/13) in relazione alle ipotesi entro le quali è lecito il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato e alle sanzioni per il ricorso abusivo.

In terzo luogo, dalla citata disposizione della legge n. 107 del 2015 emerge un orientamento legislativo volto al superamento del precariato nel settore scolastico attraverso un percorso di assunzioni. Di questo orientamento i comuni, non soggetti alla disposizione della legge 107, potranno tener conto nella gestione del proprio personale, predisponendo misure volte al superamento del precariato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti della sostenibilità finanziaria.

Valuteranno, pertanto, i comuni la sussistenza delle ragioni oggettive che, nel rispetto dei principi e delle condizioni sopra menzionate, consentano di reiterare i contratti di lavoro a tempo determinato al

fine di corrispondere alle esigenze improcrastinabili collegate all'inizio del presente anno scolastico.

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1256977/circolare_n_3_2015.pdf